

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2010, n. 1008

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Corsi di Formazione Professionale. Procedure per l’autorizzazione. Approvazione.

Assente il Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, l’Assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Energia e Reti Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, dalla Dirigente del Servizio Formazione Professionale, nonché dal Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e la Innovazione, riferisce quanto segue:

1. Sul BURP 27 del 10.02.2010 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n. 10, “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192”, che all’articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di *energy manager* e che possiedono un’adeguata competenza professionale comprovata da esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:
 - progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
 - progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
 - gestione energetica di edifici ed impianti;
 - certificazione e diagnosi energetica.

In alternativa, al fine di conseguire l’accredito, i tecnici devono aver frequentato speci-

fici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;

2. L’art. 11 del Regolamento stabilisce che i corsi di formazione possono essere svolti da Università, Enti di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, così come definiti dalla normativa regionale in materia. Il corso di formazione deve avere durata minima di 80 ore, con obbligo di frequenza pari almeno l’85% e far riferimento a tematiche specifiche elencate nell’articolo stesso;
3. L’art. 12 del Regolamento stabilisce che il corso deve concludersi con una verifica finale, il cui superamento è obbligatorio ai fini dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco regionale;
4. Con riguardo alla Certificazione di Sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale con le DDGR n. 1471/2009 e n. 2272/2009 sono stati approvati il Sistema di Valutazione, le Procedure, il Sistema di Accredimento dei soggetti abilitati al rilascio, nonché il rapporto con la Certificazione Energetica;
5. Al paragrafo 6.1 della DGR n. 2272/2009 si stabilisce che i tecnici qualificati, al fine di poter essere abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, devono dimostrare di aver partecipato ad uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia in materie di riferimento per la valutazione dei requisiti di cui alle Aree di Valutazione della Tabella A e con superamento dell’esame finale abilitante;
6. Al paragrafo 6.3 della medesima deliberazione si stabilisce che i corsi di formazione possono essere svolti da soggetti privati e pubblici, in possesso di appositi requisiti, così come definiti dalla normativa regionale in materia, intendendo per tali soggetti privati e pubblici accreditati secondo la normativa regionale sull’accreditamento o non accreditati ma in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2324 della Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002; dalla DGR

n. 281 del 15/03/2004 e allegate schede tecniche “Requisiti specifici relativi alla sede per le attività di formazione autonomamente finanziate (c.d. “corsi liberi”)” pubblicata sul BURP n. 42 del 7/04/2004; e dalla DGR n. 172 del 260207 pubblicata sul BURP n. 44 del 27042007: “Trasferimento di funzioni alle Province per le attività formative autofinanziate - Approvazione linee guida”;

7. Le procedure per la certificazione di sostenibilità approvate con DGR n. 2272/2009 al paragrafo 2.1 stabiliscono che la procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a norma dell’art. 9, comma 2, della LR n. 13/2008, ricomprende la procedura per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con riferimento al Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. Coerentemente con tale previsione, l’iter procedurale descritto nel successivo punto 3. si conclude con il rilascio di due Certificati:
- a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale;
 - b) l’Attestato di Certificazione Energetica.

8. Con deliberazione 924 del 25.03.2010 sono stati integrati il punto 6.3 delle procedure per il rilascio della Certificazione di sostenibilità ambientale e le norme che regolano l’accreditamento dei soggetti abilitati;

9. Appare inoltre opportuno disciplinare le modalità di rilascio della autorizzazione regionale ai soggetti accreditati allo svolgimento delle attività formative nelle materie disciplinate della Regolamento n. 10/2010;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28 / 2001 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle legge n. 7/1997, articolo 4, lettere a) e k).

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei competenti Dirigenti;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- che i soggetti pubblici o privati di cui all’art. 11 del Regolamento che intendano erogare i corsi di formazione finalizzati all’iscrizione nell’Elenco menzionato devono richiedere apposita autorizzazione al servizio Formazione Professionale per lo svolgimento dei suddetti corsi, utilizzando il modello allegato al presente atto sotto la lettera A;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Formazione Professionale ad autorizzare, dietro presentazione dell’istanza come da modello in allegato A, con apposita determinazione i soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 23 e 24 della Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; dalla DGR n. 281 del 15/03/2004 e allegate schede tecniche “Requisiti specifici relativi alla sede per le attività di formazione autonomamente finanziate (c.d. “corsi liberi”)” pubblicata sul BURP n. 42 del 7/04/2004; e dalla DGR n. 172 del 260207 pubblicata sul BURP n. 44 del 27042007: “Trasferimento di funzioni alle Province per le attività formative autofinanziate - Approvazione linee guida”; allo svolgimento dei corsi qualora conformi a quanto previsto nel r. r. 10/2010 e nella presente deliberazione;
- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Onofrio Introna